

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso

nell'interesse della **PROF.SSA GREGORINI RAFFAELLA**, cod. fisc. rappresentata, difesa e meglio generalizzata giusta procura speciale in calce al ricorso, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/97999266 - 090/8960421 – 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica - santi.delia@avvocatosantidelia.it – info@avvocatomichelebonetti.it o pec - avvsantidelia@cnfpec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma Via S. Tommaso d'Aquino n. 47

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

dei controinteressati in atti

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE,

1) del D.D.G. n. 395 del 27 marzo 2019, con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi a sostenere le prove orali del corso-concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche bandito giusto D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259, nonché del relativo elenco nella parte in cui parte ricorrente non è collocata in posizione utile;

- 2) dei quesiti 1-2-3-4-5 somministrati ai candidati e, in particolare, dei quesiti n. 2 e 3 concernente domanda a risposta aperta e comunque sempre in parte qua e anche alla luce delle perizie in atti;
- 3) del provvedimento, allo stato non noto, con il quale è stato nominato il Comitato Tecnico-Scientifico che, ai sensi dell'art. 13, co. 1 D.M. n. 138/2017, ha predisposto, per quanto qui interessa: - i quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta qui impugnata;- i quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove;
- 4) del provvedimento con il quale è stata nominata la commissione "centrale" e del provvedimento, allo stato non noto con il quale è stata nominata la sottocommissione che ha corretto gli elaborati di parte ricorrente e i relativi verbali anche alla luce di tutti i motivi in atti;
- 5) del quadro tecnico di riferimento per la prova scritta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della Ricerca il 17 ottobre 2018;
- 6) dell'ulteriore quadro di riferimento per la prova scritta con cui si definivano i c.d. descrittori dei criteri di correzione, pubblicato solo in data 25.01.2019, e dunque dopo l'espletamento della prova, ed esclusivamente sulla pagina personale di ciascun candidato per tutti i motivi di cui in atti e della griglia meglio specificata sempre in atti e resa nota con i relativi punteggi attribuibili solamente in data 19.04.2019;
- 7) dei verbali e di tutti i documenti e atti delle fasi del procedimento amministrativo con cui sono stati stabiliti i criteri che hanno portato ai predetti atti del 17 ottobre 2018 e del 25.01.2019;
- 8) del verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte, predisposto dalla sottocommissione che ha corretto gli elaborati di parte ricorrente, con il quale sono state preparate le griglie di valutazione in recepimento del quadro di riferimento preparato dal Comitato tecnico-Scientifico;
- 9) del verbale n. 5 del 19.02.2019, con il quale è stato indicato il punteggio

assegnato a parte ricorrente nella valutazione delle prove scritte;

10) verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte in cui risulta il tempo di correzione degli elaborati di parte ricorrente e comunque, nello specifico, il verbale n. 5, e sempre con declaratoria di annullamento anche in parte qua, ma per la specifica illegittimità che concerne il tempo di correzioni degli elaborati di parte ricorrente;

11) della scheda di valutazione della prova di parte ricorrente;

12) del provvedimento 17 ottobre 2018 prot. n. 0017907 con il quale è stato disposto il rinvio della prova scritta, già fissata per il 18 ottobre 2018, solo per i candidati della Sardegna a data da destinarsi;

13) del provvedimento, allo stato non noto, con il quale il M.I.U.R. ha autorizzato il rinvio della prova scritta per i soli candidati della Sardegna e del provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 89 del 9 novembre 2018 che ha fissato nel 13 dicembre 2018 la data di “recupero” per la prova scritta dei candidati della Regione Sardegna;

14) del provvedimento MIUR 6 dicembre 2018, con il quale è stato disposto che i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali favorevoli con cui è stata disposta l'ammissione con riserva, avrebbero svolto la prova il 13 dicembre 2018;

15) del D.D.G. U.S.R. Regione Lazio 11 dicembre 2018, n. 1178 con cui è stato disposto che i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, avrebbero dovuto recarsi il 13 dicembre 2018 presso le sedi indicate al fine di svolgere la prova suppletiva;

16) del provvedimento MIUR con il quale sono stati pubblicati i quadri di riferimento in relazione alla prova scritta del 13 dicembre 2018, redatti dal Comitato tecnico scientifico, nominato ai sensi dell'art. 13 co. 1 D.M. n. 138, 3 agosto 2017;

17) della prova scritta del 13 dicembre 2018 sostenuta da candidati della Regione Sardegna;

- 18) del calendario della prova orale, nonché delle successive modifiche ed integrazioni;
- 19) dell'art. 15, commi 8 e 9, D.M. 3 agosto 2017 n. 138 nella parte in cui prevede la nomina di sottocommissioni per frazioni di candidati pari a 250 unità;
- 20) dell'art. 8, co. 8, del bando di concorso nella parte in cui stabilisce che il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio necessario per il superamento della prova scritta, nonché dell'art. 12 D.M. n. 138/2017 nella parte in cui prevede una soglia minima di punteggio per accedere alle successive prove orali di 70 punti e sempre alla luce di tutte le censure di cui in atti;
- 21) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla successiva prova orale del concorso per cui è causa, ove occorra e, comunque, in via subordinata, anche a mezzo di riesame e comunque, alla declaratoria per l'ottenimento del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa delle illegittimità della procedura concorsuale.

Premesse:

Con D.D.G. 23/11/2017, n. 1259, il Ministero indiceva un *“corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali”*, finalizzato al reclutamento di n. 2416 Dirigenti scolastici, mediante procedura selettiva organizzata su base regionale. Tale concorso trova una specifica disciplina nel D.M. 3 agosto 2017 n. 138, adottato ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 165/2001, che scandisce, in maniera analitica, tutti i passaggi procedurali cui l'Amministrazione si deve attenere ogniqualvolta bandisce un concorso di questo tipo. In particolare, per quanto

qui interessa, trovano un'espressa regolamentazione le modalità da seguire nella elaborazione delle prove preselettive e delle prove scritte (che qui interessa). Il concorso, quindi, secondo quanto stabilito dal surriferito D.M. (chiaramente poi ripreso dal bando), è scandito da una preliminare prova preselettiva (art. 6 del bando e art. 8 D.M.), articolata in un test a risposta multipla su n. 100 quesiti; dalla successiva prova scritta (qui impugnata), cui hanno accesso un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso (8700 per questa tornata), consistente nella somministrazione di n. 7 quesiti, così ripartiti:

- a) n. 5 quesiti a risposta aperta, a cui viene assegnato un punteggio massimo di 16 per ciascun quesito;
- b) n. 2 quesiti su testi di lingua straniera, a preliminare scelta del candidato, articolati su n. 5 domande a risposta chiusa per ciascun quesito, a cui viene assegnato un punteggio massimo di 20 (n. 2 punti per ogni risposta esatta).

L'accesso alla prova orale viene consentito a quei candidati che raggiungono un punteggio pari ad almeno 70, dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella prova a risposta "aperta" ed in quella a risposta "chiusa".

Le prove, sia quella preselettiva che quella scritta, sono redatte, secondo quanto stabilito dall'art. 13, D.M. n. 138/2017, da un Comitato tecnico-Scientifico nominato con decreto ministeriale per ogni tornata concorsuale, che si occupa anche della preparazione dei c.d. "quadri di riferimento" in base ai quali *"sono costruite e valutate tutte le prove"*. Il ruolo del comitato tecnico-scientifico, quindi, risulta essenziale nella strutturazione della prova e da esso non pare possa in alcun modo prescindere.

Parte ricorrente, superata brillantemente la prova preselettiva come specificato nella successiva tabella in atti, veniva ammessa a sostenere la prova scritta, fissata, come impongono bando e D.M. in un'unica data su tutto il territorio nazionale, per il 18 ottobre 2018. Senonché, il giorno prima della prova scritta, l'U.S.R. della regione Sardegna comunicava, con nota prot. n. 17907, che la

stessa doveva essere rinviata per cause di forza maggiore a data da destinarsi giacché il Sindaco di Cagliari diramava un'ordinanza con la quale disponeva la chiusura delle scuole e degli uffici cittadini per la giornata del 18 ottobre 2018, per la sopravvenuta allerta meteo.

Nella stessa data (**17 ottobre 2018**), sul sito del M.I.U.R., secondo quanto prescritto nell'art. 8 del bando, **veniva pubblicato il quadro di riferimento previsto dall'art. 13 D.M. n. 138/2017**, da utilizzare per la valutazione dei compiti. Pertanto, tranne che per i candidati che dovevano svolgere le prove presso la sede di Cagliari, tutti gli altri, compresa parte ricorrente, il 18 ottobre 2018 svolgevano regolarmente la prova scritta presso la sede competente con la diretta conoscenza del **“quadro di riferimento previsto dall'art. 13 D.M. n. 138/2017”** (d'ora in avanti “griglie”) pubblicato il giorno prima.

Frattanto, sul sito istituzionale del Ministero, venivano pubblicate le tracce non estratte per la prova tenuta nella data originariamente fissata del 18 ottobre 2018. Il 9 novembre 2018, veniva pubblicata sulla G.U. n. 89 la data di convocazione per le prove “suppletive” da svolgersi in Sardegna così fissata per il 13 dicembre 2018; parallelamente, il 6 dicembre 2018, il Ministero stabiliva che sempre nella data del 13 dicembre 2018, si sarebbe tenuta a Roma una prova scritta “suppletiva” per quei candidati ammessi con provvedimenti giurisdizionali inizialmente esclusi all'esito della prova preselettiva.

In sostanza, quindi, sebbene il bando prevedesse lo svolgimento di un'unica prova scritta, su tutto il territorio nazionale, in concreto, questa veniva “spezzata” in due. Nulla di “illegittimo” se non fosse che, come accennato, i criteri di correzione e le bozze delle tracce sono state fornite, appunto, solo a tali candidati con amplissimo preavviso, attribuendo loro un vantaggio poi divenuto decisivo in sede di correzione. Oltre il 70% dei partecipanti alle prove “suppletive”, difatti, è risultato ammesso all'orale a fronte di circa il 25% tra i partecipanti alla prova ordinaria; si consideri che i ricorrenti sardi hanno avuto molti mesi prima la conoscenza delle griglie del 17 ottobre 2018 su cui

impostare le loro risposte, con specifica pubblicazione della relativa bibliografia su cui si sarebbe svolta la prova del concorso del giorno dopo (18 ottobre 2018), poi posticipata per la Sardegna addirittura al 13 dicembre. Oltretutto le prove (quesiti a risposta aperta e chiusa) venivano pubblicate in data 30 ottobre 2018 sul sito del Miur e in tal modo coloro che avevano avuto la posticipazione della prova hanno avuto idea di come fosse concretamente l'espletamento della stessa, che si differenziava totalmente da quella delle precedenti edizioni dei concorsi di Dirigenti Scolastici ove addirittura erano previsti due distinti scritti (sulle similitudini tra le due prove si richiama una tabella in atti che comprova quanto predetto).

Con D.D.G. n. 395 del 27 marzo 2019 veniva pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi alla successiva prova orale, in cui parte ricorrente non è stata inserita per non aver raggiunto la soglia minima di 70 punti prevista dal bando, avendo ottenuto un punteggio pari a **60,75 (e addirittura 77,90 alla prova preselettiva)**.

MOTIVI

A. VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RIPORTATE NEL BANDO DI CONCORSO, ART. 8 COMMA 7. CONTRADDITTORIETÀ NEGLI ATTI DELLA P.A., IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA. INIDONEITÀ SUI SUPPORTI INFORMATICI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO. LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELL'OPERATO DELLA P.A. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

1. La disciplina relativa alla prova scritta del concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con D.D.G. pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24 novembre 2017, è prevista a norma dell'art. 8 del bando di concorso.

Nel particolare, al comma 7 del citato articolo, è previsto che *“La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”*.

Il bando, dunque, prevede chiaramente che l’acquisizione delle risposte fornite dai candidati avvenga in maniera automatica al momento della chiusura del sistema. Tale indicazione, invero, è stata anche ribadita dai membri delle varie commissioni (alla presenza dei tecnici di laboratorio informatico) su tutto il territorio nazionale che, prima dell’inizio della prova, hanno espressamente ricordato ai candidati che il salvataggio sarebbe stato automatico.

Parte ricorrente, tuttavia, ha riscontrato numerose difformità tra l’elaborato effettivamente redatto e la prova pubblicata dal M.I.U.R. sulla piattaforma telematica in data 8 maggio 2019, in cui non sono presenti molte delle modifiche apportate.

Nel particolare parte ricorrente ha svolto in maniera compiuta il quesito n. 4 e ha provveduto ad apportare le dovute revisioni finali all’elaborato in termini di forma e approfondimento dei contenuti, ma dette modifiche non sono state registrate sul sistema. Tale circostanza ha determinato che la valutazione complessiva del compito della candidata fosse eseguita in maniera parziale rispetto alla prova concretamente svolta.

La scrivente difesa ha inoltrato una formale istanza volta a recuperare tutti i *log di sistema*, ovvero la registrazione cronologica delle operazioni eseguite sul sistema informatico.

Solo dopo la pubblicazione degli elaborati e delle griglie di valutazione parte ricorrente veniva a conoscenza del fatto che il salvataggio, contrariamente a quanto previsto dal bando e contrariamente a quanto affermato dai commissari presenti in aula, non era automatico ma doveva essere effettuato dal candidato.

Nonostante fosse chiarissimo in base alle disposizioni del bando che il salvataggio sarebbe stato automatico, in realtà ciò che si verificava era di

tutt'altro tenore, con grave lesione delle disposizioni del bando di concorso e degli interessi dei candidati che, qualora avessero saputo di dover effettuare personalmente i salvataggi di ogni modifica, avrebbero certamente adoperato maggiori accortezze.

2. Si osserva che i candidati non avrebbero potuto intuire della necessità di procedere al salvataggio manuale neanche dalla schermata del modulo da compilare apparsa sugli schermi in quanto non era presente il tasto “salva” bensì la possibilità di chiudere la schermata della domanda corrente e visualizzare il quesito successivo.

2.1. Quanto alle citate istruzioni operative è d'uopo sottolineare che le medesime devono essere lette alla luce delle disposizioni del bando ed interpretate in modo da andare ad integrare e meglio precisare le direttive ivi previste senza snaturarne i contenuti. Trattasi di indicazioni volte a fornire informazioni pratiche per lo svolgimento dell'intera prova (orario di convocazione, collocazione degli effetti personali dei candidati, precisazione del materiale vietato nell'aula, durata della prova) ma che non possono derogare le disposizioni espressamente previste dal bando.

Dall'interpretazione sistematica delle istruzioni operative, ulteriormente si conferma che il salvataggio dell'elaborato non è un passaggio obbligato, in quanto in alcun punto si legge che “è necessario salvare il file” ma solo che è necessario darne conferma per visualizzare la domanda successiva.

Risulta palese, in tale scenario, che qualunque istruzione irragionevolmente estensiva e distorsiva delle previsioni della *lex specialis* è posta in violazione della stessa.

3. In tale contesto l'operato della P.A. è manifestatamente illegittimo e viola i anche i principi costituzionalmente garantiti sull'azione amministrativa.

Dalla semplice lettura dell'art. 97 della Costituzione si ricava che tutta l'azione amministrativa si permea dei principi tipici della legalità, del buon andamento

e della imparzialità. Il concorso deve, pertanto, svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento.

In tema di violazione delle prescrizioni del bando il Consiglio di Stato si è espresso affermando che *“il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i ricorrenti”*. (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 2709 del 27.05.2014; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969).

Le regole cristallizzate nella *"lex specialis"*, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l'operato dell'Amministrazione, nel senso che questa è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e, soprattutto, nell'attuazione.

Nel caso in parola l'organizzazione e la gestione della prova scritta è avvenuta in modalità difforme con quanto previsto dal bando con riferimento ai requisiti propri del sistema specificamente regolati.

Difatti, l'articolo 8 comma 7 del bando di concorso, prevede espressamente che *“La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”*.

La disposizione ministeriale è inequivocabile e lapidaria. Il sistema acquisisce definitivamente l'elaborato redatto fino allo scadere del tempo senza che il candidato debba procedere ad ulteriori passaggi, ivi compreso il salvataggio manuale.

3.1. Tale disposizione risulta palesemente violata in quanto il sistema, contravvenendo alle indicazioni del bando, è stato predisposto in modo che non fosse previsto il salvataggio automatico.

Si rileva come gli strumenti messi a disposizione dei candidati, di cui si dirà più diffusamente nel prosieguo, fossero completamente inadeguati a consentire il regolare svolgimento della prova. Il sistema computerizzato che avrebbe dovuto permettere la realizzazione di maggiori garanzie per gli esaminandi affrancando la procedura concorsuale da problematiche legate alla stesura degli elaborati e a disparità di trattamento, peraltro, si è rivelato portatore di lesioni ulteriori, che non si sarebbero verificate qualora la prova si fosse svolta con supporto cartaceo.

È di tutta ovvietà che nel caso di un concorso da svolgersi in modalità digitale si debba assicurare il corretto andamento della prova, senza che le carenze informatiche debbano gravare sui candidati. Sul punto basti considerare che nei concorsi in cui le prove vengono svolte in maniera analogica (su carta) i candidati hanno la certezza che tutto il testo redatto, fino all'ultima parola scritta all'ultimo secondo, resterà impressa e fissa sul foglio.

In questa logica è semplice intuire quanto sia stata grave la lesione patita dalla candidata, nonché la totale illegittimità delle istruzioni operative.

Quanto osservato incarna la violazione di una disposizione determinata della *lex specialis*. Non vi sono nel caso di specie “mere” violazioni di principi generali, ma vi sono, altresì, da evidenziare violazioni della *lex specialis*, con specifico riferimento all'art. 8 comma 7 del bando.

Si ricorda a noi stessi che l'Amministrazione è *tenuta* ad applicare le disposizioni del bando di concorso (Cons, Stato, sez. V, 4 agosto 2000, n. 4304). Infatti, il bando riveste, nell'interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura.

Orbene alla luce di quanto esposto e sulla scorta del dato giurisprudenziale e dottrinale, l'agire dell'Amministrazione va tacciato di illegittimità con conseguente annullamento degli atti oggetto di impugnazione con il presente ricorso.

5. I malfunzionamenti del sistema descritti nel motivo hanno determinato il punteggio di 0,00 al quesito n. 5 e il punteggio di 6,50 al quesito n. 4; tale ultimo caso è esemplificativo del disagio che ha avuto l'istante poiché il testo delle risposte in atti si presenta letteralmente troncato. In virtù dei principi giurisprudenziali sulla c.d. prova di resistenza va applicato il massimo punteggio attribuibile anche ai fini della tutela cautelare. La ricorrente ha ottenuto 60,75 punti e ai predetti quesiti poteva ottenere altri 9,50 punti per il quesito n. 4 e 16 punti per il quesito n. 5. Astrattamente, anche in caso di rinnovazione della prova parziale, parte istante potrebbe raggiungere 86,25 (60,75+9,50+16). Non vi è chi non veda come la Gregorini sia stata una persona lesa da tale malfunzionamento considerando che nei tre quesiti in cui non ha riscontrato problematiche, ha sempre ottenuto punteggi superiori alla soglia che consente il passaggio all'orale (20/20 nella prova di inglese, 13/16 al quesito 1, 9,75/16 al quesito 2, 11,50/16 al quesito 3)

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL D.M. 138/2017.

Le prova scritta affrontata dai candidati veniva suddivisa in due parti, una prima riguardante n. 5 quesiti a risposta aperta (da zero a 16 punti per ciascuno), aventi ad oggetto le materie di cui al D.M. 3 agosto 2017 n. 138, elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico e una seconda relativa ad ulteriori due testi di lingua straniera, su ciascuno dei quali venivano articolate n. 5 domande a risposta chiusa, a cui viene assegnato un punteggio massimo di 10 (2 punti a quesito).

Oggetto della presente censura sono i 5 quesiti a risposta aperta di cui due, come si dirà nel prosieguo, concernenti casi pratici da esaminare all'orale, oltre a due quesiti a risposta chiusa in lingua tedesca errati come da perizia in atti e un quesito di inglese altrettanto sbagliato (si richiamano le deduzioni delle due perizie di parte depositate) che hanno alterato totalmente l'esito della prova.

Le risposte che i candidati dovevano rassegnare, dunque, non trovano, all'interno del D.M. o in altre fonti, un'univoca soluzione giacché non esiste in assoluto una risposta corretta ed una errata, essendo demandato alla Commissione il compito di valutarne il contenuto sulla base del c.d. "quadro di riferimento" elaborato dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 13 D.M. n. 138/2017 e pubblicato il 17 ottobre 2017.

Ebbene, sulla base del predetto "quadro di riferimento", nella seduta del 25 gennaio 2019, la Commissione centrale e le 37 Sottocommissioni elaboravano una griglia di valutazione da utilizzare per l'esame delle prove scritte a risposta "aperta". Tale griglia di gennaio prevedeva ulteriori specificazioni e pertanto i candidati sardi a cui veniva rinviata la prova risultavano ulteriormente agevolati.

1. Sull'erronea valutazione degli elaborati di parte ricorrente e sul difetto di motivazione circa l'asserita insufficienza degli stessi.

La valutazione negativa è stata attribuita dalla Commissione giudicatrice solo a mezzo di un punteggio numerico, assegnato senza che fossero esplicitati in alcun modo i motivi alla base dei quali si fonda il giudizio stesso, né le relative argomentazioni in grado di chiarire l'*iter* logico seguito nell'attribuzione del punteggio insufficiente. Difatti, l'unica motivazione fa riferimento ad una griglia di valutazione poco attinente rispetto alle presunte carenze dell'elaborato in oggetto e che si risolve conseguentemente in giudizi apodittici e precompilati che sviscerano i principi guida dell'*agere* amministrativo.

Il solo voto numerico, applicato con riferimento alla griglia di correzione, con il quale la Commissione ha ritenuto non sufficienti, complessivamente, gli elaborati della ricorrente, invero, appare assolutamente incongruo e inidoneo a giustificare la valutazione degli stessi.

Si noti che vi sono alcune Commissioni che, consapevoli di ciò, hanno rassegnato anche un giudizio volto a spiegare per ciascun quesito le ragioni dell'insufficienza rilevata. In un concorso nazionale, dunque, la mera cabala di

assegnazione a questa o quella Commissione di concorso, ha consentito di ottenere o meno una motivazione diffusa.

L'assoluta inidoneità del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice rende possibile l'intervento del G.A., volto a verificare non tanto il merito della valutazione, quanto piuttosto l'esatta applicazione dei criteri posti dalla legge e dalla stessa stabiliti per la formulazione dei giudizi.

Ed infatti, nello svolgimento dell'attività valutativa la Commissione esaminatrice non esercita alcuna discrezionalità ma si limita ad applicare i criteri preventivamente stabiliti dal legislatore.

Ciò in quanto *“la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di 'discrezionalità', perché, la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie 'regole' legali delle selezioni). Il giudizio circa l'idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso le decisioni della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice del fatto come della legittimità dell'atto”* (Cass., Sez. Unite, 28 maggio 2012, n. 8412).

Pertanto, trattandosi di esercizio di discrezionalità tecnica il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice si deve basare su regole tecniche che investono esclusivamente il “fatto”, rappresentato dagli elaborati di parte ricorrente, non riguardando la ponderazione di interessi contrapposti, quali quello pubblico e quello privato, come tale riservato esclusivamente all'amministrazione.

La corretta applicazione di queste regole può quindi formare oggetto di apposito sindacato giurisdizionale poiché *“la discrezionalità tecnica della p.a., o meglio l'insieme delle valutazioni tecniche che la costituiscono, è pienamente valutabile dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico, ben essendo consentito un sindacato non limitato al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, ma mirante alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo”* (Cons. St. Sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 708).

1.1. In proposito, come è noto, si sono andati consolidando nel tempo due opposti orientamenti. Il primo si fonda sulle argomentazioni secondo cui il voto sintetizza ed esprime, in forma numerica, il giudizio e reca, pertanto, in sé la propria motivazione.

A tale indirizzo si contrappone quello sostenuto da altra giurisprudenza (*ex multis* TAR Veneto, I Sez. 1 ottobre 2002 n. 5927, 1 agosto 2002 n. 3831 e 21 gennaio 2002 n. 137; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9420; T.A.R. Milano sez. III, 1240/2016) che afferma l'insufficienza, sotto il profilo motivazionale, del giudizio formulato in termini esclusivamente numerici, in quanto non consente al candidato di conoscere le specifiche ragioni della valutazione così espressa in rapporto al contenuto della prova svolta e gli preclude, altresì, la possibilità di un'efficace tutela giurisdizionale.

1.2. Nell'esaminare la questione è necessario prima di tutto definire la natura del voto, cioè del punteggio espressivo del giudizio formulato in ordine alla prova di un candidato.

È indubbio che l'art. 3, comma 1, della L. n. 241/90, imponga un obbligo di motivazione, il quale rappresenta la proiezione del più ampio e incisivo dovere di trasparenza che permea l'azione amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, 6

aprile 1999, n. 538), anche in funzione di un'adeguata tutela delle ragioni che l'ordinamento deve assicurare ad ogni amministrato.

È dunque a tal fine che deve definirsi, in concreto, per passare alla questione in esame, quali presupposti di fatto e ragioni giuridiche, in relazione alle risultanze dell'istruttoria che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, debba esplicitare, direttamente o *per relationem*, il provvedimento di non ammissione alla fase orale dell'esame.

In proposito appare di immediata evidenza che la motivazione dell'esclusione, *“costituita dalla semplice affermazione che le prove del candidato non hanno raggiunto il livello della sufficienza, si risolva in una mera tautologia, poiché funzione della selezione concorsuale è proprio quella di discernere i capaci dagli inidonei”* (T.A.R. Veneto, 15 marzo 2001, n. 1439).

Ma se la semplice affermazione d'insufficienza non è una motivazione, non si comprende come possa esserlo un voto inferiore ad un minimo prestabilito (T.A.R. Bologna, Sez. I, 21 aprile 2004, 566). Il voto, infatti, costituisce il momento terminale di un complesso di valutazioni operate dall'organo giudicante, le quali costituiscono i presupposti di fatto del provvedimento negativo; ovvero, in altri termini, l'espressione ultima delle risultanze dell'istruttoria, qui costituita dalla correzione degli elaborati: la sola votazione, disancorata dall'*humus* dell'istruttoria, non può fornire alcuna informazione sull'attività cognitiva e valutativa che l'ha preceduta.

Il voto, in altre parole, costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio; non c'è dubbio ad esempio che il voto “0,5” corrisponda ad un giudizio di insufficienza rispetto al parametro della pertinenza mentre quello di “1,5” rappresenta il massimo della valutazione, ecc.

L'obbligo di motivazione, *ex art. 3 cit.*, viene osservato soltanto dando conto di quell'attività, che corrisponde puntualmente all'interesse che ha il candidato a

conoscere il ragionamento alla base del quale è stata poi presa da parte dell'Amministrazione la decisione di escluderlo dalla procedura concorsuale.

È dunque rispetto a quella fase che il dovere di trasparenza deve essere massimamente rispettato e dal quale non si può prescindere, se si tiene conto del rilevante numero di soggetti costantemente coinvolti: *“un'esclusione per insufficienza - soprattutto in procedure il cui esito può ripercuotersi profondamente sulla vita di una persona (ed anche di questo il giudice deve farsi carico) - non è, almeno oggi, comunemente sentita come correttamente giustificata dal semplice rinvio ad un voto, inadeguato a dare conto e ragione della scelta compiuta, e quasi indizio di possibili parzialità”* (TAR Veneto, Sez. I, 15 marzo 2001, n. 1439).

2. Premessa, pertanto, l'assoluta illegittimità di valutazioni solo numeriche, assolutamente inidonee ad esplicitare e/o rendere comprensibile (e, conseguentemente, censurabile) l'*iter* logico-giuridico posto alla base dei giudizi negativi, dobbiamo comprendere se tali principi possano applicarsi anche rispetto al caso in cui il criterio è stato fissato ed è stata elaborata una griglia di valutazione.

Ora, è risaputo che, *“alla luce del principio enunciato dall'art. 12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 [secondo cui, per garantire la trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, le commissioni esaminatrici devono fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove di concorso], deve ritenersi che il voto numerico delle prove possa essere espresso legittimamente solo nel caso in cui costituisca una puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati. La valutazione in forma numerica delle prove di concorso è quindi legittima solo se i criteri di massima siano predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche”* (Cons. St., Sez. V, n. 4782/2004, cit.; in termini, tra le più recenti, Sez VI, 30 aprile 2003 n. 2331; T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, 20 agosto 2004 n. 680 e

4 febbraio 2004 n. 64; T.A.R. Umbria, n. 66/2004, cit.; T.A.R. Lombardia, Sez. III, 10 settembre 2002 n. 3367).

È del resto di tutta evidenza che, se l'obiettivo è quello di rendere edotto il candidato degli errori commessi nella redazione degli elaborati, tale fine non può certamente considerarsi raggiunto attraverso una semplice valutazione numerica apposta in calce agli elaborati stessi, neanche qualora la commissione abbia adottato, come nel caso in esame, trascrivendole nella griglia di correzione, una lista “*preconfezionata*” di indici valutativi (generici).

I predetti criteri, difatti, sono privi di una concreta specificazione e raccordo rispetto all'elaborato del candidato e si rivelano assolutamente inidonei a giustificare una valutazione insufficiente, in quanto queste non appaiono supportate da una motivazione capace di estrinsecare l'effettiva e corretta applicazione dei medesimi criteri.

In altri termini, l'assenza di annotazioni a margine degli elaborati non consente al candidato di comprendere l'errore commesso e la gravità dello stesso sulla complessiva valutazione effettuata dalla Commissione e, soprattutto, non permette di individuare in base a quale criterio l'elaborato è stato giudicato insufficiente.

Stando così le cose, “*non risultan[d]o fissati gli elementi di raccordo tra i suddetti criteri ed il voto numerico espresso, non essendo consentito quindi di risalire da quest'ultimo ai primi, per permettere di comprendere come gli elaborati siano stati considerati in concreto per i vari profili di [pertinenza, conoscenze e competenze didattico metodologiche, correttezza ed originalità]*” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9420).

3. Proprio a fronte di vizi analoghi avverso identiche valutazioni rassegnate con identica griglia di correzione, nell'ambito del precedente concorso del 2016, la giurisprudenza ha chiarito che “*il ricorso presenta profili di apparente fondatezza (quantomeno) sotto il profilo della omessa predeterminazione di criteri realmente specifici, alla stregua dei quali poter decifrare il voto*

numerico” (C.G.A., ord. 20 marzo 2017 n. 243, est. Simonetti). In altre parole è ben possibile usare griglie di correzione accostando il voto numerico ma solo se tali griglie hanno criteri così specifici da far comprendere le ragioni dell’insufficienza rassegnata.

Ed infatti, è proprio questo il principio consolidato in giurisprudenza e ribadito proprio di recente dal C.d.S, per cui *“nei pubblici concorsi (nella specie notarili) le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi, ma un’amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza)”* (C.d.S., Sez. IV, n. 492; in termini cfr. anche sez. IV Cons. St., sez. III, 17 maggio 2013, n. 2684; Id., 7 gennaio 2013, n. 15; Cass. civ, ss.uu., 22 maggio 2012, n. 8071).

II. VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL 3 AGOSTO 2017 N. 138 E VIOLAZIONE DEL D.D.G. 24 NOVEMBRE 2017. INCONGRUENZA DEL QUESITO N. 3 CON LE DISPOSIZIONI DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. ECCESSO E SVIAMENTO DI POTERE. ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. ILLEGITTIMITÀ DEI QUESITI POSTI ALLA PROVA SCRITTA. 1. I quesiti utilizzati per la prova di ammissione oggetto di giudizio sono stati elaborati e predisposti in modo irregolare e risultano, altresì, inidonei ad assicurare un’adeguata ed imparziale selezione dei concorrenti, con successiva invalidità degli atti impugnati.

Tra le domande proposte ai candidati vi erano i quesiti nn. 2 e 3 secondo l’ordine ministeriale che non rispettano i criteri degli indicatori forniti dall’art. 10 del regolamento n. 138 del 3 agosto 2017. Ed infatti, la

questione proposta ai candidati verteva palesemente su “un caso pratico” e non sulle materie indicate nella sopracitata norma alla quale la prova scritta si sarebbe dovuta riferire. Al candidato non viene semplicemente richiesto di esplicitare una serie di azioni in un contesto di responsabilità dirigenziali supportate da un quadro normativo, ma di accertare “una professionalità in situazione”, di gestire una procedura, di affrontare e risolvere una criticità. Si tratta di questioni, fenomeni, problemi che il dirigente scolastico affronta, certamente in un contesto di sistema, esercitando i poteri attribuitigli dalla vigente normativa.

A titolo esemplificativo si riporta il quesito 3 (il 2 è in atti) che recita testualmente: *“[...]in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?”*. La domanda mostra in tutta la sua evidenza l'eccessiva distanza tra il contenuto della stessa e gli argomenti previsti dall'art. 10 del regolamento succitato. Un conto sarebbe la preparazione su argomenti quali, ad esempio, la *“normativa riferita al sistema educativo”*, o *“elementi di diritto civile e amministrativo”*, o ancora la *“contabilità di Stato”*. La norma di riferimento impone ai candidati di prepararsi su temi di normativa generale, conoscenza del sistema scuola, capacità di direzione delle strutture complesse. La domanda in questione non è solo violativa dell'imposizione normativa ma ulteriormente sostanzia uno sviamento dalla finalità del concorso. Non si arriverebbe a valutare le capacità e competenze che il bando ed il regolamento pretendono di trovare negli aspiranti dirigenti scolastici.

Indicativo, inoltre, il fatto che il D.M. preveda gli “studi di caso”, per la prova orale (art.11, c.1), ma non, giusto Regolamento, per la prova scritta (art. 10, c.2). E non è un caso giacché, non essendo possibile una risposta esatta univoca, la valutazione della risposta perde in punto di range

assoluto di correttezza/errore e, contestualmente, perde di oggettività la griglia di valutazione, in quanto i criteri omogenei adottati dalla commissione non sono calzanti per analizzare gli studi di caso, e pertanto risultano poco controllabili.

2. Il vincolo imposto dal *lex specialis* è da considerarsi imprescindibile per attestare il merito dei candidati e nel caso di specie si riscontra una composizione della prova del tutto illogica e fuorviante. Ove, al contrario, i testi di esame si discostino totalmente dai parametri previsti dalle norme regolatrici, come si desume anche dalla perizia tecnica di parte in atti che deve ritenersi qui trascritta, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale. La presenza di tali quesiti, inoltre, non avrebbe potuto non dispiegare effetti più o meno disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale statuente che la prova di ammissione consistesse nella risoluzione di quesiti teorici su argomenti preventivamente individuati. *“Effetto disorientante”* che ha determinato per i candidati, *“uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti”* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, n. 5986/08), determinando anche un'alterazione della *par condicio* tra i concorrenti.

3. La somministrazione di quesiti non idonei alla selezione concorsuale è nota alla giurisprudenza che non ha mancato di rilevare come *“l'errata formulazione dei quesiti, qualora acclarata, abbia tolto la possibilità ai ricorrenti di aggiudicarsi ulteriori punteggi che li avrebbero potuti far rientrare in posizioni utili”* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051 in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485 in termini di superamento della prova di resistenza, da ultimo Sez. VI, n. 4432/15). *“Pur essendo vero che a fronte di una pluralità di ricorsi, (si) può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione*

effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle (altre) ipotesi” (TAR Toscana n. 1105 del 2011; Tar Palermo, n. 457/2012).

Da ciò consegue, inevitabilmente, una rettifica dei punteggi, mediante attribuzione di punti in aumento in corrispondenza del quesito 2 a cui è stato attribuito un punteggio di 9,75 punti, anziché di 16. Lo stesso dicasi per il quesito 3 a cui è stato attribuito il punteggio 11,50, anziché 16. Pertanto anche sotto tale profilo si dimostra come parte ricorrente superi la prova di resistenza con il punteggio complessivo di 71,50. La tabella sottostante dimostra il superamento della prova di resistenza valevole anche per la richiesta fase cautelare al fine di sostenere l’esame e comunque per consentire il riesame della prova di parte ricorrente.

| Nome | Cognome | Punteggio ottenuto al Quesito 2 | Punteggio ottenuto al Quesito 3 | Punteggio che otterrebbero in caso di attribuzione del 16 |
|-----------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Gregorini | Raffaella | 9,75 | 11,50 | 71,50 |

Nella perizia specifica in atti si nota come le domande 2 e 3, per impostazione e contenuto, sono assimilabili ad un caso da risolvere, oggetto, come previsto da Bando, del colloquio orale e non della prova scritta. Nello specifico, la DOMANDA 2, nella prima parte, verte sull'*individuazione di personale*, interno ed esterno, e nella seconda, specifica il fine dell'individuazione del personale, ovvero la messa in atto di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa. Se l'*individuazione* attiene sicuramente all'ambito dei poteri dirigenziali, di gestione delle risorse umane e finanziarie, in capo al DS e

pertanto concerne la valenza strategica delle azioni proposte dal DS, l'*attuazione* ricade in un contesto pratico, di risoluzione e realizzazione di specifiche procedure e, dunque, connesso con il “caso” previsto per la prova orale.

La DOMANDA 3, già nell'impostazione retorico-sintattica, si distingue dagli altri quesiti ed è l'unica ad essere formulata come interrogativa diretta: *Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?*

Il quesito contiene precisi riferimenti ad una situazione concreta (frequenti ritardi, assenteismo e dunque dispersione, in un istituto di istruzione superiore) per cui si richiede un intervento diretto da parte del DS (sono già stati effettuati richiami e convocazione dei genitori): così come enunciata, la DOMANDA 3 pone al candidato la risoluzione di un caso concreto: gli *strumenti da utilizzare*, infatti, attengono, come nella domanda precedente, alla messa in atto di strategie e procedure.

I quesiti nn. 2, 3, pertanto sono “STUDI DI CASO”.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400. CO. 11 D.P.R. N. 297/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

1. Parte ricorrente ha un punteggio superiore alla sufficienza, esattamente 60,75/100. Il superamento della prova scritta poteva avvenire qualora il candidato avesse raggiunto un punteggio pari a 70/100, dato dalla somma del punteggio assegnato per i quesiti a risposta aperta e per quelli in lingua straniera. Senonché la soglia minima prevista appare eccessivamente alta rispetto alle specifiche indicazioni legislative desumibili dall'art. 400, c. 11 D.P.R. n. 297/1994 (“l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva”).

Nella specie, sia il bando che a monte il regolamento prevedono invece una soglia minima ben più alta pari a 7/10, in evidente ed ingiustificata deroga rispetto a quanto stabilito dalla norma di rango primario indicata in rubrica. Del resto la ratio della soglia minima è quella di ravvisare nel candidato quel nucleo di conoscenze sufficienti per aspirare al ruolo per il quale partecipa alla procedura concorsuale. Se già il legislatore ha individuato in 6/10 il rapporto necessario per accedere alle successive fasi concorsuali, non si comprende la ragione per la quale la predetta soglia possa essere derogata da una disposizione di rango subordinato, quale è il D.M. n. 138/2017.

Pertanto si tratta di una soglia minima di sbarramento all'accesso alla successiva prova orale, tanto elevata da non costituire strumento di valutazione di un *minimum* di capacità e meritevolezza del candidato, quanto piuttosto un vero e proprio disincentivo all'esercizio del diritto alla progressione professionale (trattandosi di concorso riservato a docenti già in servizio da oltre 5 anni). Non si comprende, peraltro, sulla base di quale istruttoria sia stata stabilita tale soglia giacchè, per derogare in maniera così vistosa alla Legge, appare quanto meno necessario che vengano approfondite le ragioni di tale scelta.

* * * * *

L'interesse principale di parte ricorrente è quello di essere ammesso alle successive prove orali per cui sono stati spiegati i primi motivi, ragion per cui i successivi motivi di ricorso, **tendenti sempre gradualmente all'annullamento della prova di parte ricorrente, con eventuale riesame della prova**, e poi solo in via subordinata all'annullamento dell'intera prova concorsuale, dovranno essere delibati in via graduata, solo nell'ipotesi in cui non possa procedersi all'ammissione di parte ricorrente alla successiva fase concorsuale, e sempre secondo quelli che sono gli insegnamenti dell'Adunanza Plenaria n. 5/2015.

IV. ECCESSO DI POTERE, ARBITRARIETÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED

ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. VIOLAZIONE DI UN LIMITE AUTOIMPOSTO. INEFFICACIA, INADEGUATEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA *PAR CONDICIO* CONCURSALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL VERBALE N. 1 ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

1. La commissione iniziale del concorso di cui trattasi si è riunita per la prima volta il giorno 7 febbraio 2019 redigendo il verbale n. 1 che riporta quanto segue: *“Prima di procedere alla correzione delle prove il presidente richiama all’attenzione dei commissari le norme vigenti al riguardo, evidenziando in particolare che: **la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti**”*.

In tal modo, la Commissione si è autolimitata nell’esercizio della propria attività. Difatti, risulta inequivocabilmente individuato e fissato un termine specifico per la conclusione dell’operazione di correzione di ogni singolo elaborato. Trattasi di un limite che investe, non soltanto l’operato di detta commissione centrale ma, inevitabilmente, anche quello delle sottocommissioni successivamente nominate proprio in virtù del richiamato rapporto di coordinamento che le interessa.

Ne è conferma la circostanza che quasi tutte le 37 commissioni interessate hanno riportato, nel relativo verbale n. 1, proprio quei medesimi criteri fissati dal presidente della commissione centrale nella propria funzione di coordinatore dei lavori delle sottocommissioni, autolimitandosi allo stesso modo. È pertanto ovvio che il rispetto del limite temporale dei 30 minuti gravasse anche sulla sottocommissione che ha corretto la prova di parte ricorrente.

Tuttavia, dall’analisi del verbale, relativo alla seduta durante la quale si è svolta la valutazione della prova scritta di parte ricorrente, risulta con evidenza

come la commissione *de qua* abbia marcatamente violato detto vincolo.

Si consideri in proposito che la Commissione ha esaminato le prove scritte di oltre 20 candidati in complessive 9 ore, ovvero, ha dedicato un tempo medio di appena 24,5 per la correzione di ogni elaborato. Nello specifico, la seduta risulta essere iniziata alle 8.00 e terminata alle 17.00 per un totale di 9 ore, pertanto di 540 minuti che, suddivisi per il n. 22 di elaborati valutati nella giornata, corrispondono a un tempo *pro capite* di correzione pari a 24,5 minuti a fronte dei 30 fissati come regola generale.

Ne deriva inevitabilmente una palese illegittimità dell'*agere* amministrativo giacchè il lasso temporale riservato dalla Commissione esaminatrice alla correzione delle prove, non può che risultare in totale contraddizione e violazione dei criteri operativi fissati e, attesa l'estrema esiguità, palesemente incongruo per la corretta percezione dei contenuti. Se è vero infatti, che l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che ogniqualevolta manchi una predeterminazione, sia pure di massima, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti, non è possibile sindacare la congruità del tempo impiegato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame, nella specie è, al contrario, decisiva l'autolimitazione imposta dalla stessa commissione. **Il c.d. "autolimita" elide il margine di discrezionalità connesso all'azione della pubblica amministrazione e che, nella specie, avrebbe consentito tempi di correzione diversi, in senso deteriore, rispetto a quelli fissati all'inizio delle operazioni di valutazione.**

Difatti, *"l'obbligo di provvedere, se di solito si fonda su una norma di legge o di regolamento, può talora essere desunto da un atto amministrativo con cui l'autorità decidente autolimita l'esercizio dei suoi poteri discrezionali o predetermina i contenuti futuri della sua azione"* (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 2 aprile 2008, n. 436). È ovvio infatti che, se viene fissato un tempo minimo di correzione pari a trenta minuti, questo deve trovare un'applicazione indistinta per tutte le commissioni, non potendo verificarsi,

come nel concreto è accaduto, che sia soggetto alla mera discrezionalità dei singoli commissari. Di conseguenza, la valutazione della prova di parte ricorrente non può che risultare irreparabilmente viziata e, dunque, tale da consentire la partecipazione alla prova orale o almeno la rivalutazione della prova.

2. Sulla contraddittorietà.

Così operando, d'altra parte, la P.A. incorre anche nel vizio di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà della propria azione. Illogica e irrazionale appare infatti la scelta di indicare e definire un tempo, anche orientativo, da dedicare alla valutazione delle prove per poi non rispettarlo in alcun modo contraddicendo alla *ratio* di questa autolimitazione. Nel dettaglio, risulta semplice sostenere che, prima dell'avvio delle operazioni di correzione, la Commissione abbia effettuato una duplice scelta: da un lato, quella di autolimitarsi temporalmente, dall'altra, quella di fissare detto limite in 30 minuti. Risulta chiaro allora che alla base della scelta dei minuti specifici da dedicare alla correzione (30 piuttosto che 15 o 50), ci sia stata una ponderazione *ad hoc* in merito all'adeguatezza del termine che, tuttavia, poi è stata inopinatamente tradita proprio nel momento operativo in cui avrebbe dovuto rispettarla.

3. Sulla violazione di legge per mancata verbalizzazione del tempo impiegato per la correzione di ciascuna prova scritta.

3.1 Considerata l'autolimitazione temporale impostasi nel verbale n. 1, la Commissione avrebbe dovuto indicare in ogni verbale il tempo specifico dedicato alla singola correzione di ciascun elaborato e non, come invece avvenuto, riportare soltanto l'orario di apertura e quello di chiusura della seduta. Questa sarebbe stata la scelta amministrativa coerente con il limite presupposto: imporsi un limite e poi agire in maniera tale da non consentire neanche di verificarne il reale rispetto, non può che tradire evidenti profili di illegittimità, incoerenza, contraddittorietà. Tutti i verbali redatti dalla

Commissione, pertanto, non possono che ritenersi viziati proprio in conseguenza dell'omissione circa l'indicazione dei tempi individuali di esame. Non serve rimembrare, difatti, che *“la resocontazione non ha per oggetto le ragioni per cui un determinato atto è stato emanato, quanto la descrizione di attività e circostanze che, pur riguardando la funzione amministrativa concretamente esercitata, si pongono in modo distinto rispetto al provvedimento inteso in senso stretto, ossia come momento finale del procedimento. Si tratta di “luoghi” e “momenti” della funzione amministrativa la cui adeguata descrizione assume decisiva rilevanza proprio nell’ottica dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione della P.A.”* (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598) che non possono essere standardizzati altrimenti si perde il senso ed il valore degli stessi.

Analizzando nello specifico il verbale n. 5, risulta evidentemente fittizio e documento di puro stile: l'inesistenza di una pausa dei commissari per l'intera giornata e l'unanimità delle votazioni quale elemento costante di tutti i verbali d'esame, non possono corrispondere a quanto realmente svolto durante la seduta. **È impensabile che per 9 ore di lavoro, i commissari non abbiano avuto necessità di una pausa almeno in occasione del pranzo, così come incredibile pare la circostanza che per 22 elaborati corretti, non ci sia mai stato il disaccordo di uno dei componenti sullo specifico punteggio attribuito.**

3.2 Ad ogni modo, relativamente al caso di esame, deve considerarsi un ulteriore aspetto: i tempi medi impiegati per ogni candidato sono differenti da quello fissato ma non vi è alcuna possibilità di comprendere le ragioni che hanno condotto l'amministrazione a violare il limite temporale che si era prefissata.

In tal senso, si manifesta un atteggiamento della Commissione palesemente illegittimo ed arbitrario dal momento che, dopo essersi autoimposta un determinato e specifico vincolo, non ne garantisce il rispetto concreto senza

neanche spiegarne le motivazioni.

Oltre all'illegittimità che di per sé concretizza il mancato rispetto del limite dei 30 minuti, si aggiunge dunque l'ulteriore violazione del dovere di motivazione. Obbligo che ha come finalità proprio quella di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa: il vaglio giudiziale, infatti, non può che avere ad oggetto i motivi fondanti la scelta amministrativa, soprattutto quando essa si discosta da un limite determinato.

Ne deriva che, anche in assenza di un verbale adeguatamente dettagliato sulla questione "tempo", non può neanche presumersi, in termini di minima credibilità, da un lato, il rispetto dell'originario termine autoimposto e, dall'altro, l'osservanza del dovere di motivazione.

4. Sull'inadeguatezza del termine.

In ogni caso, atteso che le prove da analizzare corrispondevano a cinque risposte aperte, i commissari avrebbero dovuto valutare ogni prodotto intellettuale sotto otto profili con un'operazione logica che, in base a comuni regole d'esperienza, richiede un impegno ragionevole, certamente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti. Pertanto, *"il tempo che l'istante indica per la correzione della sua prova pare eccessivamente ridotto e tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della sua prova scritta sia stata fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso"* (Cons. St., Sez. VI, sentenza 13 maggio 2005, n. 2421). Nella specie, *"un maggiore e più prudente apprezzamento veniva a collegarsi al tipo di esame (concorso riservato per titoli ed esami), al quale partecipavano candidati, la cui valutazione (da svolgersi in modo serio e selettivo) era chiamata a tener conto della pluriennale esperienza acquisita da ognuno di essi [...]"* (Cons. St., Sez. VI, sentenza 20 giugno 2006, n. 2669).

Per tali ragioni, la valutazione della prova di parte ricorrente non può che

risultare irrimediabilmente viziata e tale da consentire, in via cautelare, l'ammissione diretta di parte ricorrente alla successiva prova orale o, perlomeno, alla riconvocazione di una commissione per procedere ad una nuova correzione e rivalutazione della specifica prova scritta di parte ricorrente.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione ma che, per identità di ratio, per quanto si dirà *infra*, possono essere estese anche ai membri del comitato tecnico scientifico. In particolare, per quanto qui ci interessa, l'art. 16, co. 2 D.M. n. 138/2017 stabilisce che *“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso”. b) [...] c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici.*

Ebbene, pare che del comitato tecnico scientifico facesse parte il Dott. Paolo Sciascia che farebbe parte dell'organo di direzione politica del MIUR, sicché viene in rilievo la dedotta incompatibilità. Analoghe considerazione, seppure sotto il diverso profilo di cui alla lett. c, valgono anche per la Dott.ssa Maria Teresa Stancarone che ha **svolto corsi di preparazione per il concorso di Dirigente scolastico organizzato da** Tecnodid/Formazione, in collaborazione con Irsef-Irfead ragion per cui, anche in questo caso, sussiste la situazione di incompatibilità prevista dalla norma indicata in rubrica, così come la **Dott.ssa**

Anna Maria Di Nocera che ha persino scritto un libro sulle prove orali.

A scanso di equivoci, è vero che l'art. 16 D.M. n. 138/2017 prevede le incompatibilità per i membri della commissione e della sottocommissione, tuttavia se la loro ratio è quella di evitare che taluni soggetti, per la particolare posizione che ricoprono, possano avvantaggiare i candidati della procedura concorsuale, non si capisce la ragione per la quale questa "ratio" vada limitata ai soli membri della commissione. Si noti che, in via ordinaria, è (anche) alla Commissione (esaminatrice) che vengono demandati in compiti oggi affidati al Comitato che svolge, dunque, un ruolo che, in parte, coincide con le ordinarie mansioni di tutte le Commissioni di concorso. È scontato, quindi, che la ratio della norma sia pacificamente applicabile ai membri del Comitato.

Anzi soprattutto avuto riguardo all'incompatibilità di cui alla lett. c) appare fin troppo evidente che la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione al corso di dirigente scolastico sia assolutamente incompatibile con il ruolo di componente del Comitato tecnico-scientifico: il medesimo soggetto struttura i quesiti e "prepara" i potenziali candidati per superare quelle prove dallo stesso elaborate.

VI. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Il *"Verbale relativo alle operazioni di scioglimento dell'anonimato attinenti al Corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali"*, del 26 marzo 2019 attesta la regolarità dello svolgimento della procedura di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al corrispondente *"codice identificativo anonimo"*. Allo stato, tuttavia, non sono note le modalità con le quali sono state effettuate le operazioni di abbinamento dei singoli elaborati a ciascuna delle sottocommissioni (prima delle correzioni), sebbene sia stata presentata apposita istanza d'accesso sul punto. La preliminare fase

dell'abbinamento candidato-sottocommissione costituisce un momento fondamentale delle operazioni di correzione, ove deve essere prestata particolare cura ed attenzione al fine di evitare che si possano registrare violazioni del principio dell'anonimato.

In assenza di una specifica verbalizzazione sul punto, anche in ragione del fatto che in talune sedi si sia proceduto a riaprire le correzioni dopo lo scioglimento dell'anonimato¹, non può che lecitamente dubitarsi sull'esistenza di tutte quelle misure di garanzia finalizzate al rispetto del surriferito principio e con riserva di motivi aggiunti si deduce la potenziale violazione dell'anonimato circa la conoscenza anticipata da parte della Commissione della paternità del compito stesso.

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMI 3 E 7 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE NORME IN MATERIA DI NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

1. Come già riferito in narrativa, dato il numero dei candidati, le operazioni di correzione sono state svolte da n. 37 sottocommissioni, nominate giusto Decreto Direttoriale 31 dicembre 2018, n. 2080 e successive modifiche ed integrazioni. Più specificatamente, l'anzidetto decreto prevede la costituzione delle surriferite sottocommissioni a cui affidare la correzione di una frazione pari a 250 candidati, secondo quanto stabilito dall'art. 15, commi 8 e 9 D.M. 3 agosto 2017, n. 138. Ed infatti l'atto regolamentare che ai sensi dell'art. 29 D.l.gs. n. 165/2001 disciplina le modalità di svolgimento del concorso in questione, stabilisce all'art. 15 espressamente che *“qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta*

¹ Cfr. sottocommissione n. 29 – Puglia, che in data 18.04.2019 **effettuava delle rettifiche, definite come “correzioni di errori materiali”** o ancora il decreto a firma del Capo Dipartimento Palumbo ove si riporta che la candidata Lucia Caiazza è ammessa all'orale.

unita', la composizione della commissione iniziale e' integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati".

Senonché l'anzidetta norma regolamentare viola in maniera evidente il disposto dell'art. 9, co. 3 D.P.R. n. 487/1994, norma primaria in tema di procedure concorsuali, che disciplina proprio l'ipotesi della nomina di sottocommissioni allorché il numero dei candidati che sostengono le prove scritte superi le 1000 unità. Ed infatti ai sensi della surriferita disposizione *“a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500”*. Il *dictum* della citata disposizione è assolutamente chiaro e non lascia spazio a margini interpretativi: ogni sottocommissione deve avere un numero di candidati non superiore alle 500 unità.

Peraltro l'utilizzo dell'espressione “non può” palesa evidentemente l'intenzione del legislatore di vietare la creazione di sottocommissioni per un numero ristretto di candidati.

Stando così le cose, l'art. 15 D.M. n. 138/2017 deve essere considerato illegittimo nella parte in cui prevede una deroga, non autorizzata, rispetto alla fonte di rango primario, ossia il D.P.R. n. 487/1994, che rappresenta sempre la norma cardine in materia di accesso nella pubblica amministrazione.

2. La violazione del D.P.R. n. 487/1994 potrebbe essere avvenuta anche sotto un diverso profilo. Più specificatamente l'art. 9 co. 7 prevede, nel caso in cui le prove di concorso si svolgano in più sedi, la nomina di un comitato di vigilanza composto da *“un membro della commissione oppure da un impiegato con qualifica o categoria non inferiore all'ottava e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria”*. Al momento, non essendo stata ancora interamente evasa l'istanza d'accesso non è possibile verificare se effettivamente alla nomina di ogni sottocommissione è stata accompagnata anche la nomina del comitato di vigilanza. Peraltro nessun dubbio può essere

sollevato in ordine alla necessità della nomina del comitato di vigilanza, stante il carattere unitario della procedura concorsuale, come confermato nello stesso Decreto Direttoriale di nomina delle sottocommissioni ove viene dichiarato, all'art. 4 che *“fermo restando il carattere nazionale del corso-concorso le sottocommissioni esaminatrici sono insediate in più regioni”*. Qualora venisse acclarata la sussistenza del surriferito vizio, la conseguenza non potrebbe essere che quella della caducazione dell'intera procedura concorsuale.

VIII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COS. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

Come già riferito in narrativa, l'art. 8 del bando di concorso prevedeva che la prova scritta dovesse essere “unica” tale da svolgersi contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. Più precisamente, l'anzidetta disposizione stabiliva che *“la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un'unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”*. Il dettato della *lex specialis* è assolutamente chiaro al riguardo: la prova deve svolgersi unitariamente, anche se presso sedi diverse.

Senonché, esattamente il 17 ottobre 2018, ossia il giorno prima della data fissata per l'espletamento della prova scritta, l'U.S.R. della Sardegna, a seguito di un'ordinanza del Sindaco di Cagliari che disponeva la chiusura delle Scuole, unilateralmente, decideva di rinviare a data da destinarsi l'espletamento della prova. Prova che, concretamente, è stata poi fissata per il successivo 13 dicembre 2018, ossia a quasi due mesi di distanza dalla data originariamente stabilita. Questa particolare situazione ha certamente danneggiato la posizione di parte ricorrente per due ordini di ragioni. In primo luogo giacché i candidati della regione Sardegna hanno usufruito di un tempo maggiore per prepararsi ed in secondo luogo poiché la loro, ulteriore, preparazione è stata certamente più

efficace essendo venuti a conoscenza dei “quadri di riferimento” in base ai quali le prove sarebbero state corrette. Ed infatti, nella giornata antecedente lo svolgimento delle prove, secondo quelle che sono le previsioni di bando, sono stati pubblicati i quadri normativi di riferimento con le indicazioni bibliografiche relative ai test a risposta multipla di lingua straniera. Avendo avuto a disposizione quasi due mesi in più rispetto a tutti gli altri candidati, fra cui va ricompresa anche parte ricorrente, coloro i quali hanno svolto le prove in Sardegna si sono inevitabilmente collocati in una posizione di vantaggio ingiustificata rispetto a tutti gli altri. Tale vantaggio emerge in tutta la sua evidenza se si considera che i quadri di riferimento pubblicati per la prova del 18 ottobre così come le indicazioni bibliografiche per le prove in lingua straniera, erano identici a quelli pubblicati in vista della prova espletata dai candidati della regione Sardegna. Ingiustificatamente, quindi, una situazione che doveva essere trattata nella medesima maniera, conducendo ad un rinvio complessivo della prova e non geograficamente limitato, ha condotto ad un’evidente disparità di trattamento.

Com’è noto, *“la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell’Amministrazione è riscontrabile solo nel caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, la cui prova rigorosa deve essere fornita dall’interessato”* (T.A.R. Lombardia-Brescia, Sez. I, 17 maggio 2018). Nella specie ci troviamo certamente in una situazione di palese disparità di trattamento giacché situazioni identiche (svolgimento di una prova di concorso) sono state trattate in modo diseguale: parte ricorrente ha potuto prendere contezza del quadro di riferimento e delle indicazioni bibliografiche solo il giorno antecedente la prova, i candidati della regione Sardegna, invece, hanno usufruito di quasi 60 giorni in più.

In questo quadro l’azione dell’amministrazione, dovendo essere ispirata al principio di *par condicio* fra i candidati, avrebbe dovuto determinare un rinvio

generale e non limitato solo ad alcuni candidati che, per mera casualità, dovevano espletare la prova in una specifica città. Pare, quindi, che fra le preminenti ragioni di par condicio dei candidati e quelle di speditezza della procedura concorsuale, l'amministrazione abbia dato prevalenza alle seconde, con buona pace di quei principi di imparzialità che devono, invece, ispirare ogni procedura selettiva.

Chiaramente le medesime argomentazioni valgono anche per la prova suppletiva svolta a Roma sempre il 13 dicembre 2018 per i candidati ammessi con provvedimenti giurisdizionali.

ISTANZA EX ART. 116 C.P.A.

Il Ministero non ha, ancora, integralmente evaso l'istanza d'accesso e, con comunicazione 22 maggio 2019, né ha persino differito la mera delibazione affermando che *“fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa con l'approvazione della graduatoria generale di merito, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”*. Tale scelta limita il raffronto con la correzione di prove di altri candidati utile ad enfatizzare i diversi parametri utilizzati dalle varie Sottocommissioni nell'espletamento del proprio mandato. Si insiste, dunque, per l'ostensione dei seguenti atti:

- tutti i verbali e atti delle operazioni che hanno determinato o contribuito a determinare le deliberazioni del 17.10.2018 e del 25.01.2019 della prima commissione nel procedimento concorsuale in epigrafe;

- tutti gli atti e documenti del procedimento amministrativo e delle relative fasi che hanno determinato o contribuito a determinare l'approvazione della “Griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta” e del “Quadro di riferimento della prova scritta”;

- tutti i verbali relativi al suddetto procedimento amministrativo e relative istruttorie;

- tutti i verbali della Commissione relativi all'espletamento della prova

scritta all'esito della quale parte ricorrente è risultata non idonea;

- i verbali relativi alle sedute in cui sono stati determinati i criteri di valutazione delle prove scritte a cui si è sottoposta parte ricorrente;

- i verbali con i quali la commissione, o altro soggetto all'uopo deputato, ha elaborato i quesiti poi somministrati ai candidati nella data di cui all'articolo 8 del bando di concorso con peculiare riferimento a quelli censurati in ricorso;

- tutti i verbali relativi all'attività di abbinamento nome candidato – prova;

- il verbale di nomina della Commissione esaminatrice e del decreto del Direttore con cui si è provveduto a tale nomina;

- le istanze prodotte per la presa dell'incarico dai singoli commissari con annessi titoli appartenenti a ciascuno e criteri di valutazione utilizzati per la scelta degli stessi quali membri della Commissione;

- il codice di identificazione attribuito a parte ricorrente ex. art. 8 comma 3 del bando di concorso;

- tutti verbali relativi alla fase di correzione delle prove sostenute da parte ricorrente e delle singole valutazioni ottenute in ciascuna prova e del punteggio complessivo ottenuto;

- la prova scritta sostenuta dall'istante, consistente nei cinque quesiti a risposta aperta in lingua italiana e dei due quesiti in lingua straniera resa in forma autentica e comprensiva di salvataggi, aggiunte anche non salvate ed effettuate dal ricorrente e, dunque, dei relativi **log di sistema**;

- copia dei tabulati comprovanti gli accessi informatici al software assegnato a parte ricorrente durante il giorno della prova, il backup della prova che il tecnico ha esportato a fine prova, il log delle sessioni sul server di controllo, onde comprovare l'effettivo accesso di parte ricorrente anche alle pagine di cui alle domande le cui risposte non sono poi state esportate;

- i verbali relativi ai provvedimenti con i quali la commissione o altro soggetto all'uopo deputato ha proceduto alla validazione secondo standard

internazionali dei quesiti elaborati dalla commissione;

- copia dei verbali di elaborazione dei quadri di riferimento; - copia del provvedimento con il quale è stato nominato il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 13, co. 1 D.M. n. 138/2017.

- nominativo del soggetto controinteressato.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto. *Medio tempore*, considerando anche il plurimo superamento delle prove di resistenza indicate in atti e riportate nei primi motivi di ricorso, si impone l'adozione di un provvedimento cautelare collegiale che consenta a parte ricorrente di svolgere la prova orale o in subordine che venga nominata all'uopo una nuova Commissione per rivalutare l'esame scritto svolto dal ricorrente sulla base dei vizi dedotti in ricorso e che verranno ritenuti fondati. Ed infatti, la ricorrezione va disposta, giacché accertate *“le dedotte carenze motivazionali della valutazione tecnico-discrezionale”* può essere ordinato *“il riesame delle prove scritte della ricorrente a cura di una diversa Sottocommissione con ammissione della predetta ricorrente, in caso di esito positivo, alla conseguente prova orale”* (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 18 luglio 2014, ord. n. 3357; Sez. II *quater*, 26 settembre 2014, n. 4615). L'urgenza che giustifica tale provvedimento deriva dal fatto che le prove orali degli altri candidati sono in corso di svolgimento, come risulta dalla pubblicazione dei calendari avvenuta sul sito istituzionale del Ministero.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare, voglia annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo, in via principale, l'ammissione di parte ricorrente alla successiva prova orale, secondo quelli che sono i primi motivi di ricorso, e solo

in via subordinata, nell'ipotesi in cui non sia possibile l'ammissione alla successiva fase concorsuale l'annullamento dell'intera prova concorsuale, secondo quanto calcolato nei successivi motivi.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminabile sicché è dovuto un C.U. di € 325,00.

Roma, 27 maggio 2019.

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti